

STATUTO DEL CONSORZIO QUALITA' ITALIA

Articolo 1 - denominazione

E' costituito il consorzio con attività esterna denominato "Consorzio Qualità Italia". Esso è regolato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

Articolo 2 - sede

Il Consorzio ha sede in Milano. L'organo amministrativo potrà trasferire la sede legale nell'ambito del comune indicato al primo comma del presente articolo e avrà facoltà di istituire, ovunque lo ritenga necessario, uffici, agenzie e rappresentanze, o sopprimerli.

Articolo 3 - scopo

Il Consorzio non ha scopo di lucro e gli è fatto espresso divieto di distribuire gli eventuali utili che dovranno essere reinvestiti.

Il Consorzio ha per scopo, nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie relative, la promozione, lo sviluppo, l'assistenza, la rappresentanza e la tutela dei Soggetti in possesso di Certificazione e/o Accreditemento rilasciate secondo normative definite.

Art. 4 - funzioni

Nel quadro delle attività rientranti nel perseguimento del suo scopo il Consorzio esercita tutte le funzioni necessarie al miglioramento ed alla diffusione dei Sistemi Organizzativi finalizzati alla gestione ed all'eccellenza.

Art. 5 - finalità operative

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consorzio provvede fra l'altro a:

- favorire, organizzare e partecipare ad iniziative intese a valorizzare i Soggetti con Sistemi di Gestione Certificati e quindi ad accrescerne la diffusione dell'immagine in Italia e all'estero;
- promuovere la cultura e la formazione dei titolari, dell'alta dirigenza e dei responsabili aziendali verso un utilizzo orientato al raggiungimento degli obiettivi;
- assistere i Consorziati, dando loro tutte le opportune informazioni e strumenti affinché la corretta applicazione dei Sistemi di Gestione possa innescare processi di miglioramento continuo;
- sviluppare l'integrazione dei Sistemi di Gestione con altri modelli manageriali e di eccellenza finalizzati alla creazione del valore;
- svolgere attività di ricerca, di rilevazione dati e relativa diffusione e di confronto attraverso l'utilizzo del benchmarking;
- collaborare attivamente con gli Enti di Accreditemento e con gli Organismi di Certificazione.

Per il raggiungimento dello scopo potrà assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché partecipazioni ed interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, ad eccezione delle attività riservate, di cui al Decreto Legislativo del 24/2/1998 n. 58.

Articolo 6 - durata

La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2060. Alla scadenza, la durata del Consorzio potrà essere prorogata con le maggioranze previste per l'Assemblea generale straordinaria, anche in seconda convocazione. E' fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro 60 giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.

Art. 7 - riconoscimento della Certificazione - utilizzo del marchio Consorzio Qualità Italia.

Il riconoscimento delle Organizzazioni in possesso di Certificazione, e quindi del loro certificato, è soggetto alle regole dell'accreditamento e del mutuo riconoscimento in ambito EA. L'utilizzo del logo "Consorzio Qualità Italia" è concesso esclusivamente ai Consorziati ed agli enti sostenitori di cui al successivo art. 11.

Art.8 - titolarità e detenzione dei marchi

Il Consorzio è l'unico ed esclusivo titolare e detentore del logo di cui al precedente art. 7 e degli altri loghi/marchi che potrà registrare in futuro e che potranno essere utilizzati solo dai Consorziati e dagli enti sostenitori.

Art. 9 - divieti di utilizzazione

E' vietato ai Consorziati ed agli enti sostenitori fare qualsiasi uso del logo diverso da quello autorizzato. Il logo di appartenenza al Consorzio potrà essere utilizzato esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni e delle caratteristiche previste su concessione e licenza d'uso da parte del Consorzio. E' fatto espresso divieto ai Consorziati ed agli enti sostenitori di depositare e comunque di utilizzare in qualsiasi modo, sia in Italia che all'estero, loghi/marchi o altri segni distintivi o nomi che possano in alcun modo evocare, richiamare e comunque confondersi con quelli del Consorzio e con il Consorzio medesimo.

Articolo 10 - tipologie di imprese consorziate e requisiti di ammissione

Possono partecipare al Consorzio tutti gli imprenditori, siano essi costituiti in forma societaria o individuale, le cui Organizzazioni siano in possesso di almeno un Sistema di Gestione Certificato. La domanda di ammissione al Consorzio può essere presentata per lettera, via mail, via fax o compilando l'apposito modulo presente sul sito Internet del Consorzio.

La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, deve contenere:

- l'indicazione del nome e cognome, o della Denominazione o Ragione Sociale, e, per le imprese, la forma giuridica, la sede, le generalità del titolare o del legale rappresentante che sottoscrive, la natura dell'attività svolta e le caratteristiche personali richieste;
- la dichiarazione che il richiedente ha esaminato ed ha piena conoscenza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti del Consorzio e che si impegna a rispettarli, nonché ad assoggettarsi a tutti gli obblighi negli stessi previsti così come si impegna a rispettare tutte le deliberazioni degli Organi consortili.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione. Le persone giuridiche ammesse sono rappresentate nel Consorzio dal Legale rappresentante pro-tempore o da un delegato. L'appartenenza al Consorzio diventa effettiva con iscrizione nel Libro Soci.

Non possono essere ammessi al Consorzio coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

Articolo 11 - enti sostenitori

Eventuali enti pubblici, enti privati e liberi professionisti possono essere ammessi al consorzio quali enti sostenitori, senza diritto di voto, con le stesse procedure di cui all'art. 10. Sono iscritti in apposita sezione del libro dei consorziati.

Articolo 12 - obblighi dei consorziati

I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al consorzio, si obbligano ad osservare puntualmente lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi consortili.

Articolo 13 – recesso ed esclusione

I consorziati possono recedere, oltreché nelle ipotesi stabilite dal codice civile:

- in caso di sopravvenuta inutilizzabilità dei servizi consortili;
- per qualsiasi altro motivo riconosciuto e giustificato ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso è comunicato mediante comunicazione scritta, diretta al consiglio d'amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e diviene automaticamente operativo quindici giorni dopo la data della comunicazione. Il consorziato receduto non ha diritto alla restituzione dei contributi versati e dell'eventuali quote di capitale consortile sottoscritte che si accrescono proporzionalmente a quelle degli altri.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato:

- che si sia reso insolvente verso il Consorzio;
- che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dal Consorzio;
- che non abbia osservato, con colpa grave o dolo, le disposizioni del contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

La deliberazione di esclusione deve essere preceduta, in ogni caso, dalla contestazione al consorziato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, degli addebiti elevati, con assegnazione di un termine non minore di venti giorni per le eventuali deduzioni a discarico, scritte o verbali, all'organo amministrativo nell'adunanza indetta per la delibera di esclusione.

L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione del consorzio per il risarcimento dei danni. Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, il consorziato non ha diritto alla restituzione dei contributi versati e delle eventuali quote di capitale consortile sottoscritte che si accrescono proporzionalmente a quelle degli altri. Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso. Contro le decisioni di esclusione è possibile proporre opposizione promuovendo entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di intervenuta decadenza e/o esclusione il Giudizio Arbitrale di cui in seguito. Il consorziato escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati né alla liquidazione della quota del fondo consortile. Il consorziato escluso è tenuto a risarcire eventuali danni accertati.

Articolo 14 - trasferimento di azienda

In caso di trasferimento, totale o parziale, dell'attività aziendale di cui sono proprietari, i consorziati sono tenuti ad includere, nell'atto del trasferimento, il vincolo di partecipazione al consorzio ed a comunicare all'organo amministrativo di quest'ultimo, entro dieci giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento, le complete generalità della parte acquirente, il domicilio della stessa e gli estremi dell'atto di trasferimento.

In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente il consorziato venditore è tenuto solidalmente con l'acquirente anche al pagamento dei contributi e delle spese successivi al trasferimento. In ogni caso è fatta salva la possibilità per i consorziati di esercitare il diritto all'esclusione dell'acquirente previsto dall'art. 2610 c.c..

Articolo 15 - iscrizione nei pubblici registri

Il consorzio ottempera agli obblighi di pubblicità legale conformemente a quanto stabilito dall'ordinamento corrente.

Articolo 16 – fondo consortile

Il fondo consortile è costituito:

- dai contributi versati dai consorziati a titolo di capitale consortile;
- dagli eventuali avanzi di gestione.

Il capitale consortile è di ammontare variabile. Ogni Consorziato è tenuto al versamento di un contributo di adesione al Fondo Consortile non inferiore a € 100 (cento euro).

Le quote di capitale consortile sono trasmissibili per atto tra vivi, ma non per causa di morte, salvo diversa delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione. Nei casi di intrasmissibilità le quote del consorziato deceduto si consolidano su quelle degli altri consorziati in proporzione alle quote di capitale consortile sottoscritte. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro a parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini. Salvo quanto stabilito dalla legge il fondo consortile costituisce esclusiva ed unica garanzia per le obbligazioni assunte verso i terzi dalle persone che hanno la rappresentanza del Consorzio.

Articolo 17 - contributi

Ogni consorziato è tenuto a versare, al momento dell'accettazione della domanda di adesione, oltre l'importo delle quote di capitale consortile eventualmente sottoscritte, un contributo di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio, tenuto conto della situazione patrimoniale del consorzio risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il contributo ha natura di erogazione in conto esercizio. Il pagamento dei contributi non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo. Ogni consorziato dovrà rimborsare al consorzio le spese sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e approvate dall'organo amministrativo.

Articolo 18 - sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati e penalità

Qualora l'organo amministrativo venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi consortili, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni. Il presidente convoca immediatamente l'organo amministrativo per deliberare i relativi provvedimenti ed eventualmente determinare la misura della penalità. La deliberazione dell'organo amministrativo è comunicata al consorziato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il consorziato deve effettuare il versamento delle penalità entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra. Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla tipologia delle inadempienze. Nei casi particolarmente gravi o di comportamento recidivo, i minimi e i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

Articolo 19 - organi del consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.

Articolo 20 - assemblea

All'assemblea possono partecipare tutti i consorziati iscritti al libro dei consorziati alla data della riunione assembleare nonché i soggetti di cui all'art. 11 dello statuto. Ai soli fini del voto da esercitarsi in Assemblea, gli eventuali incrementi del fondo consortile, accresceranno la quota di ciascun consorziato in misura proporzionale. Le società consorziate sono rappresentate in assemblea dai loro legali rappresentanti. Hanno voto in assemblea tutti i consorziati che hanno sottoscritto il capitale consortile in proporzione alle quote di capitale consortile sottoscritte, a condizione che abbiano completamente versato i contributi dovuti al Consorzio. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati. Le sue deliberazioni prese in conformità delle leggi e del presente statuto, obbligano tutti gli iscritti.

Articolo 21 - convocazioni e riunioni dell'assemblea

L'Assemblea dei consorziati è convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dall'indirizzo della sede, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso comunicato al domicilio dei consorziati a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o in altro modo tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nell'avviso saranno indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In mancanza delle suddette formalità, la delibera s'intende adottata quando partecipa ad essa l'intero capitale consortile e sono presenti, o informati, tutti gli Amministratori e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Gli amministratori che non partecipano all'adunanza devono dichiarare per iscritto di essere stati informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. L'assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, può essere validamente tenuta con mezzi di telecomunicazione (audio/video-conferenza). Verificandosi dette condizioni, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante. I consorziati possono farsi rappresentare, con delega scritta, dagli altri consorziati partecipi al fondo consortile. La delega può essere conferita anche ai dipendenti del singolo consorziato. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea sarà convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. Le deliberazioni dell'assemblea saranno verbalizzate e trascritte in apposito libro che rimarrà a disposizione dei consorziati per la visione. I consorziati in conflitto di interessi non possono votare, devono però essere considerati nel calcolo delle maggioranze costitutive richieste.

Articolo 22 - assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria elegge l'organo amministrativo del Consorzio e, qualora questo sia formato collegialmente, i componenti del Consiglio di Amministrazione; emana le linee di indirizzo, per il suo funzionamento, per la sua attività e per il miglior raggiungimento degli scopi consortili; discute ed approva il bilancio consuntivo annuale; approva, altresì, i piani operativi dell'esercizio successivo; delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge e dal presente contratto alla sua competenza. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea.

Articolo 23 - assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto; proroga della durata o scioglimento anticipato del Consorzio; sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per statuto.

Articolo 24 - quorum costitutivi e deliberativi

Le Assemblee Generali sia ordinarie sia straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei Consorziati con diritto di voto; sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consorziati presenti. Il quorum prescritto per le deliberazioni sia dell'Assemblea ordinaria che di quella straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione è di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto presenti. Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modificazioni dello Statuto, nonché la proroga o l'anticipato scioglimento del Consorzio e la sua messa in liquidazione con la nomina dei liquidatori, è necessario il voto favorevole di almeno i tre quinti degli aventi diritto al voto presenti in assemblea, che rappresentino almeno la metà dei Consorziati.

Articolo 25 - consultazione scritta

Le decisioni dei consorziati possono essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, ad eccezione degli argomenti previsti dal precedente articolo 23. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio consorziato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei consorziati. Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci consorziati adottate con metodo non collegiale devono essere trascritte senza indugio dall'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26 - organo amministrativo

A seconda di quanto deciso dall'assemblea dei consorziati, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Gli Amministratori:

- possono anche essere non consorziati;
- sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.. L'assemblea ordinaria dei consorziati può determinare i compensi e le indennità a favore degli Amministratori. Tutti gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio. Inoltre, il consorzio può procedere ad accantonare un'indennità per la cessazione della carica di amministratore e/o stipulare, per il medesimo fine, adeguata polizza assicurativa previdenziale.

Articolo 27 - durata del mandato

I Consiglieri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, ad eccezione di quanto infra.

Allo scopo di agevolare la fase costitutiva del consorzio ed il consolidamento delle attività consortili:

- fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione per i primi nove esercizi, e sono compresi nel numero dei membri indicati al precedente art.26, gli amministratori nominati dai soci fondatori del Consorzio nell'atto costitutivo;
- per i soli primi tre esercizi gli stessi amministratori possono esercitare congiuntamente il diritto di veto nelle decisioni del Consiglio, qualora lo stesso Consiglio sia composto da più di tre membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, o se vengono a cessare tutti i componenti del Consiglio si applicano le procedure previste dall'art. 2386 C.C.. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a più di tre sedute consecutive di Consiglio decade dal proprio incarico. La decadenza è deliberata dal Consiglio stesso.

Articolo 28 - poteri e competenze dell'organo amministrativo

All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri di amministrazione del consorzio salvo le limitazioni previste in sede di nomina.

Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

- eleggere tra i suoi componenti, qualora esso sia un organo collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione da presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
- redigere, entro la chiusura dell'esercizio precedente il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- delibera l'ammissione di nuovi consorziati;
- deliberare i regolamenti interni;
- assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
- nominare Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, scegliendoli anche fra a terze persone estranee al consorzio.

Articolo 29 - convocazione e deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente su sua iniziativa ovvero su istanza scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato, nell'ordine, dal Vice Presidente ovvero dagli Amministratori Delegati, secondo l'anzianità di carica e, subordinatamente, di età. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso l'indirizzo della sede del Consorzio od altrove, purché in altro Stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso comunicato al domicilio degli Amministratori, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o in altro modo tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni (in caso di urgenza uno) prima della riunione e da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nell'avviso saranno indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità o l'opportunità - possono essere validamente tenute con mezzi di telecomunicazione (audio/videoconferenza), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento;
- sia consentito al Presidente accertare l'identità delle persone legittimate ad intervenire, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera convocato nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante. La riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza di costoro, la

riunione è presieduta dall'Amministratore Delegato (se nominato) ovvero dal Consigliere più anziano d'età. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti, salvo comunque il diritto di veto che, per i soli primi tre esercizi, è attribuito congiuntamente agli amministratori nominati dai soci fondatori del Consorzio nell'atto costitutivo, qualora in Consiglio sia composto da più di tre membri.

Articolo 30 - rappresentanza del consorzio

La firma e la rappresentanza generale del consorzio, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio;
- agli Amministratori Delegati, nei limiti delle rispettive deleghe;
- ai Procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 31 - bilancio

Gli esercizi consortili hanno durata annuale e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2007. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese. Il Bilancio dell'esercizio deve essere redatto per ogni anno solare e deve essere presentato dall'organo amministrativo all'assemblea che deve discuterlo ed approvarlo. I piani operativi per l'esercizio successivo sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea entro il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 32 - scioglimento del consorzio

Il Consorzio si scioglie nei casi previsti dall'art. 2611 C. C.. L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento del Consorzio, nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze. Al termine della liquidazione il patrimonio residuo, soddisfatta ogni altra passività consortile, è ripartito tra i consorziati in proporzione alle quote di capitale consortile sottoscritte.

Articolo 33 - clausola conciliativa ed arbitrale

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, fra il consorzio e i soci, gli organi sociali, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio notarile competente territorialmente con riferimento alla sede del consorzio, su istanza della parte interessata, entro trenta giorni dalla richiesta. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale presso la Camera di Commercio di Milano, in conformità al suo Regolamento Arbitrale, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare. Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto, applicando il sopracitato Regolamento Arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Articolo 34 - disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dagli altri eventuali accordi Consortili si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2602 a 2615 bis del codice civile.

Atto registro all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 3 il 24 luglio 2007 n. 15465 Serie 1T